



COMUNE DI USSASSAI

PROVINCIA DELL'OGLIASTRA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 10

Del 11/09/2013

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SERVIZI 2013 (TARES) - ANNO 2013

L'anno **duemilatredici** il giorno **undici** del mese di **settembre** alle ore **18,00** , nella sala delle adunanze consiliari , regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio Comunale in convocazione in sessione ordinaria ed in seduta .

Risultano all'appello nominale:

| COGNOME E NOME | QUALIFICA | PRESENTI |
|-----------------------|-------------|----------|
| DEPLANO GIAN BASILIO | SINDACO | SI |
| PUDDU EVALDO PASQUALE | CONSIGLIERE | SI |
| DEPLANO ADALBERTO | CONSIGLIERE | SI |
| BOI GIAN CARLO | CONSIGLIERE | NO |
| LOBINA RINA | CONSIGLIERE | SI |
| MELIS PAOLA MARIA | CONSIGLIERE | SI |
| MONTENERO GIOVANNA | CONSIGLIERE | SI |
| MURA BRUNO | CONSIGLIERE | SI |
| PES GIOVANNI LUIGI | CONSIGLIERE | NO |
| PUDDU FRANCO | CONSIGLIERE | SI |
| PUDDU SERENA | CONSIGLIERE | SI |

Consiglieri Presenti N. **9**

Consiglieri Assenti N. **2**

Risultano che gli intervenuti sono in numero legale.

Assume la Presidenza **Deplano Gian Basilio** nella sua qualità di Sindaco, che dichiara aperta la riunione ed invita gli intervenuti a deliberare sull'oggetto sopraindicato, premettendo che sulla proposta è stato acquisito il parere di cui all'articolo 49 del D.Lgs. 267/2000

Assiste con funzioni di verbalizzante, consultive e referenti il Segretario Comunale **Dott. Giacomo Mameli**

IL CONSIGLIO COMUNALE

- **Premesso** che l'art. 14 del D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla L. 214/211, e s.m.i., con il stabilisce che :
- **comma 1.** A decorrere dal 1° gennaio 2013 è istituito in tutti i comuni del territorio nazionale il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della vigente normativa ambientale, e dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni denominata – **TARES**
 - **comma 8.** Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
 - **comma 9.** La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 (...).
 - **comma 11.** La tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio. La tariffa è determinata ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36.
 - **comma 22.** Con regolamento da adottarsi ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il consiglio comunale determina la disciplina per l'applicazione del tributo, concernente tra l'altro:
 - a) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
 - b) la disciplina delle riduzioni tariffarie;
 - c) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni;
 - d) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;
 - e) i termini di presentazione della dichiarazione e di versamento del tributo.
 - **comma 23.** Il consiglio comunale deve approvare le tariffe del tributo entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dall'autorità competente.
 - **comma 24.** Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico, i comuni stabiliscono con il regolamento le modalità di applicazione del tributo, in base a tariffa giornaliera. L'occupazione o detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
 - **comma 25.** La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata di un importo percentuale non superiore al 100 per cento.
 - **comma 35.** I comuni, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono affidare, fino al 31 dicembre 2013, la gestione del tributo o della tariffa di cui al comma 29, ai soggetti che, alla data del 31 dicembre 2012, svolgono, anche disgiuntamente, il servizio di gestione dei rifiuti e di accertamento e riscossione della TARSU, della TIA 1 o della TIA 2. Il versamento del tributo, della tariffa di cui al comma

29, nonché della maggiorazione di cui al comma 13 è effettuato, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché, tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili. Con uno o più decreti del direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Direttore dell'Agenzia delle entrate e sentita l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, sono stabilite le modalità di versamento, assicurando in ogni caso la massima semplificazione degli adempimenti da parte dei soggetti interessati, prevedendo anche forme che rendano possibile la previa compilazione dei modelli di pagamento. Il tributo e la maggiorazione, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, sono versati esclusivamente al comune. Il versamento del tributo, della tariffa di cui al comma 29 nonché della maggiorazione di cui al comma 13 per l'anno di riferimento è effettuato in quattro rate trimestrali, scadenti nei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre. I comuni possono variare la scadenza e il numero delle rate di versamento. Per l'anno 2013, il termine di versamento della prima rata è comunque posticipato a luglio, ferma restando la facoltà per il comune di posticipare ulteriormente tale termine. Per l'anno 2013, fino alla determinazione delle tariffe ai sensi dei commi 23 e 29, l'importo delle corrispondenti rate è determinato in acconto, commisurandolo all'importo versato, nell'anno precedente, a titolo di TARSU o di TIA 1 oppure di TIA 2. Per le nuove occupazioni decorrenti dal 1° gennaio 2013, l'importo delle corrispondenti rate di cui al periodo precedente è determinato tenendo conto delle tariffe relative alla TARSU o alla TIA 1 oppure alla TIA 2 applicate dal comune nell'anno precedente. In ogni caso il versamento a conguaglio è effettuato con la rata successiva alla determinazione delle tariffe ai sensi dei commi 23 e 29.

Per l'anno 2013, il pagamento della maggiorazione di cui al comma 13 è effettuato in base alla misura standard, pari a 0,30 euro per metro quadrato, senza applicazione di sanzioni e interessi, contestualmente al tributo o alla tariffa di cui al comma 29, alla scadenza delle prime tre rate. L'eventuale conguaglio riferito all'incremento della maggiorazione fino a 0,40 euro è effettuato al momento del pagamento dell'ultima rata. È consentito il pagamento in unica soluzione entro il mese di giugno di ciascun anno.

- **comma 46.** A decorrere dal 1° gennaio 2013 sono soppressi tutti i vigenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria, compresa l'addizionale per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza
- **Tenuto Conto** che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a: *“disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti”*.
- **Evidenziato** che con deliberazione del Consiglio Comunale assunta in precedenza nella odierna seduta è stato approvato il Regolamento che istituisce e disciplina il Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi nel territorio di questo Comune;
- **Dato atto che** ai sensi dell'art. 14, comma 9, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, i criteri per l'individuazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati e per la determinazione della tariffa sono stabiliti dalle disposizioni recate dal Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;
- **Vista** la L. n. 228 del 24.12.2012, che ha apportato modifiche all'originaria disciplina della TARES;

➤ **Considerato:**

1. che l'art. 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, dispone che, ai fini della determinazione della tariffa, i comuni approvano il Piano Finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, individuando in particolare i costi del servizio e gli elementi necessari alla relativa attribuzione della parte fissa e di quella variabile della tariffa, per le utenze domestiche e non domestiche;
 2. che il Servizio economico finanziario e tributi con la collaborazione del servizio tecnico del Comune che gestisce i rapporti con le società addette alla raccolta, al trasporto e allo smaltimento dei rifiuti ha redatto il piano finanziario per l'anno 2013, allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale (all. 1);
 3. che ai sensi dell'art. 14, comma 23, del citato Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201, le tariffe del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare sono definite, nelle due componenti della quota fissa e della quota variabile, con deliberazione del Consiglio Comunale entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, con effetto per lo stesso esercizio finanziario, sulla base del piano finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;
 4. che ai sensi dell'art. 14, comma 24, del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201, i comuni applicano il tributo in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico e che ai sensi dell'art. 13 del vigente Regolamento del Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi la misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata sino al 100%;
 5. che ai sensi dell'art. 14, comma 13, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, alla tariffa si applica una maggiorazione pari a 0,30 €/mq, a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni, modificabile in aumento sino a 0,40 €/mq, anche graduandola in ragione della tipologia dell'immobile e della zona ove è ubicato;
 6. che rimane ferma l'applicazione sul tributo comunale del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all'art. 19 del D. Lgs. n. 504/1992.
 7. che con l'art. 8 del D.L. 102/2013 il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione 2013 degli enti locali, di cui all'articolo 151 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, già prorogato al 30 settembre 2013, dall'articolo 10, comma 4 *quater*, lettera b), punto 1), del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, è ulteriormente differito al 30 novembre 2013 ;
- **Visto** il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dai competenti uffici comunali sulla base della documentazione fornita dai gestori del servizio, in conformità all'allegato 1 del D.P.R. 158/1999 (Metodo normalizzato per definire le componenti dei costi e determinare la tariffa di riferimento), allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, e così articolato:
- Costi operativi di gestione - CG
 - Costi Comuni - CC
 - Costi d'uso del Capitale - CK
 - Ripartizioni dei costi in parte fissa e parte variabile;

- **Constatato** che il piano finanziario così come strutturato, sulla base dei costi comunicati dalle società addette alla gestione dei rifiuti, copre l'intero costo del servizio relativo ai rifiuti urbani ed assimilati;
- **Ritenuto** tale piano meritevole di approvazione;
- **Visti:**
 - l'art. 14 del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201;
 - il Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;
 - il vigente regolamento comunale Regolamento che istituisce e disciplina il Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi;
 - il parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 dal Responsabile del servizio tecnico-manutentivo, Geom.Salvatore Lobina;
 - il parere favorevole di regolarità contabile espresso ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 dal responsabile del servizio economico finanziario Rag. Cinzia Oraziotti;

DELIBERA

DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

DI APPROVARE il piano finanziario **del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2013**, come allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, e articolato nella seguenti sezioni:

- Costi operativi di gestione - CG
- Costi Comuni - CC
- Costi d'uso del Capitale - CK
- Ripartizioni dei costi in parte fissa e parte variabile;

DI DARE ATTO che, in ossequio all'art. 14, comma 9, del d.l. n. 201 del 6 dicembre 2011, che prescrive l'adozione di tariffe per il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi determinate in base al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, il piano finanziario in argomento è stato redatto in conformità all'allegato 1 del predetto D.P.R. (Metodo normalizzato per definire le componenti dei costi e determinare la tariffa di riferimento);

DI DARE ATTO che il piano finanziario così come strutturato, sulla base dei costi comunicati dalle società addette alla gestione dei rifiuti, copre l'intero costo del servizio relativo alla gestione dei rifiuti urbani ed assimilati;

DI DARE ATTO che l'importo del tributo per i servizi indivisibili, di cui all'art. 14 comma 13 del D. L. 201/2011 convertito dalla L. 214/2011, deve intendersi determinato nella misura standard di 0,30 €/mq, da assicurarsi integralmente al bilanciostatale;

DI DARE ATTO che rimane ferma l'applicazione sul tributo comunale del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all'art. 19 del D. Lgs. n. 504/1992;

DI DICHIARARE, con separata e unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs. 267/2000.

Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Deplano Gian Basilio

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Giacomo Mameli

[illegible]**PARERI DI CUI ALL'ART. 49 DEL T.U.E.L. N. 267/2000**

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

VISTA la proposta di deliberazione di cui all'oggetto, si esprime parere: **favorevole**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Geom. Salvatore Lobina

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

VISTA la proposta di deliberazione di cui all'oggetto, si esprime parere:**favorevole**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Rag. Cinzia Oraziotti

[illegible]

Il sottoscritto Segretario comunale **ATTESTA** che copia della presente deliberazione:

| | | | |
|---|--|----------------------------|---|
| X | <p> è stata affissa all'albo pretorio <i>on-line</i> del Comune per rimanervi 15 giorni consecutivi a partire dal </p> | <p> 16/09/2013 </p> | <p> (art. 124 T.U.E.L. n. 267/2000); </p> |
|---|--|----------------------------|---|

Ussassai 11/09/2013

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Giacomo Mameli

[illegible]

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio, CERTIFICA che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il **11/09/2013**

| | |
|---|---|
| – | decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione non essendo soggetta a controllo in quanto priva di contenuto dispositivo o meramente esecutiva di altra deliberazione (art. 134, comma 3, T.U.E.L. n. 267/2000); |
| X | perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000); |

Ussassai 11/09/2013

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Giacomo Mameli

[illegible]